



Comune di Pelago

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI
COMUNALI**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Pelago.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe ad inumazione, cappelle, loculi, ossari, ecc;
- b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- c) le modalità di riscossione;
- d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 – Forma di gestione

L'Amministrazione comunale provvede al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di proprietà comunale nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 201/2022 in gestione diretta, avvalendosi del personale in servizio presso il Comune stesso. La sostituzione delle lampadine non funzionanti è a carico del Comune, anche su segnalazione da parte dell'utente.

Art. 3 - Modalità per la richiesta del servizio

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva dovrà essere indirizzata domanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, su apposito modulo fornito dal Comune, a lapide installata.

Successivamente verrà sottoscritto dal richiedente il contratto di fornitura secondo il modello allegato al presente regolamento.

Gli allacci sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Pelago per il tramite dell'Ufficio Tecnico e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 4 - Costo del servizio

Le tariffe di allacciamento ed i canoni annui di abbonamento sono fissati con atto della Giunta Comunale.

Il comune delibera le tariffe entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Detta delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe del servizio si intendono prorogate di anno in anno.

La predetta delibera stabilisce i seguenti costi a carico degli utenti:

- a) un contributo fisso a titolo di rimborso spese da pagarsi tramite pagoPA al momento della presentazione della domanda di allacciamento;
- b) un canone d'utenza da pagarsi tramite pagoPA secondo le seguenti modalità:
 - in via anticipata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di allacciamento, per i nuovi contratti;
 - in via posticipata ed entro il 30 settembre di ogni anno successivo per i contratti in corso.

Sono comprese nel canone di utenza, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- le spese di manutenzione e riparazioni;
- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
- le tasse sul consumo di energia elettrica;
- le spese sostenute per eventuali comunicazioni.

Art. 5 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade al 31 dicembre nell'anno in corso se l'atto è sottoscritto fra il 1 gennaio ed il 30 giugno, mentre scade il 31 dicembre dell'anno successivo se l'atto è sottoscritto fra il 1 luglio ed il 31 dicembre.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente, da esercitarsi mediante disdetta inoltrata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mani all'Ufficio protocollo del Comune di Pelago o tramite PEC all'indirizzo comune.pelago@postacert.toscana.it con allegata copia di un documento di riconoscimento.

Il recesso non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

Art. 6 - Validità del contratto

La validità del contratto è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone. Il contratto si intende risolto se, entro il termine di tre mesi dalla scadenza, l'utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento. Tale ipotesi, oltre a produrre gli effetti di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento, fa sì che, qualora l'utente volesse rinnovare il contratto, dovrà versare nuovamente il contributo fisso di cui al punto a) del precedente articolo 4.

Art. 7 - Divieti

E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio stesso.

Art. 8 - Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevedibili ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

Art. 9 - Reclami

Qualunque reclamo deve essere presentato in forma scritta.

In caso di reclamo, l'utente non ha diritto di sospendere i pagamenti, da effettuarsi secondo la modalità sopra stabilita.

Art. 10 - Successione , cessione del contratto e variazioni dell'utenza.

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino/ richiesta di pagamento;
- b) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione al Protocollo del Comune di

apposita istanza reperibile presso l'Ufficio Sportello Cimiteriale o sul sito internet del Comune di Pelago.

I bollettini/richiesta di pagamento, ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 11.

Art. 11 - Omesso o ritardato pagamento del canone, riallaccio.

Verificati i pagamenti da parte dell'utenza, l'Amministrazione provvederà all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alle somme di cui all'art. 4.

Il sollecito di pagamento dell'importo dovuto, oltre a spese postali, conterrà l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine di dieci giorni indicato nel sollecito stesso, comporterà la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento del canone entro 10 giorni dalla ricezione del sollecito di cui al punto precedente, il Comune, senza ulteriore preavviso, sospenderà l'erogazione del servizio senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'utente.

L'utente sarà altresì tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento (oltre il trentesimo giorno dalla scadenza), che sarà stabilita con deliberazione della Giunta Municipale.

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere

effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, e del pagamento del canone di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché delle eventuali annualità pregresse.

ART.12 – Trasferimento salma

Nel caso che un cadavere venga traslato nell'ambito del cimitero a richiesta degli interessati, il servizio verrà automaticamente cessato.

Qualora si intenda usufruire di nuovo del servizio, occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio.

Per quanto riguarda il pagamento del canone annuo per le utenze delle salme traslate, esso sarà dovuto per l'intero periodo, indipendentemente dalla data in cui venga richiesta ed eseguita l'operazione di traslazione di cui sopra.

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, per l'anno in cui viene effettuata l'operazione di nuovo allaccio a seguito della traslazione salma, non sarà dovuto alcun canone in virtù di quanto disposto dal precedente comma 3.

Art. 13 – Esumazione / Estumulazione ordinaria

In caso di Esumazione/Estumulazione ordinaria, sarà dovuto per intero l'importo del canone annuale, salvo disdetta da presentarsi entro il 30 Novembre a seguito dell'Ordinanza del Sindaco con la quale vengono rese pubbliche le operazioni di Esumazione Ordinaria, mediante affissione nel mese di novembre all' Albo Cimiteriale e a quello Comunale, delle liste dei cadaveri da esumare nell'anno successivo.

In ogni caso il servizio verrà automaticamente interrotto, con il distacco dell'utenza, nel momento in cui verranno effettuate le operazioni come sopra programmate.

Nel caso in cui si debba procedere a nuova inumazione a seguito di incompleta mineralizzazione del cadavere esumato/estumulato, l'utente, interessato ad usufruire ancora del servizio, dovrà effettuare una nuova richiesta di allaccio.

Nel caso in cui si sia proceduto all'effettiva esumazione/estumulazione ordinaria del cadavere e l'utente intenda usufruire ancora del servizio a seguito della deposizione dei resti mortali in sepoltura privilegiata, dovrà effettuare una nuova richiesta di allaccio.

Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il canone non sarà dovuto per la restante parte dell'anno.

Art. 14 – Allacci Abusivi

Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Comune.

E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto,

eseguire attacchi abusivi, installare propri impianti, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo l'impianto.

E' altresì vietato eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

Art. 15 - Cautele

Chi effettua istanza di allaccio o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere i bollettini/richiesta di pagamento tramite servizio di Pago P.A. , del canone, sulla base della banca-dati fornita dal precedente gestore del servizio. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali la generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc., segnalando tempestivamente per iscritto gli eventuali dati non corretti tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.

Art. 16 – norme finali

Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI PELAGO

Provincia di Firenze

CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Numero:...../.....

Tra il **COMUNE DI PELAGO**, rappresentato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio _____ giusta nomina con decreto Sindacale n. ____ del _____ e

l'utente _____ del _____ servizio:
sig.
... codice fiscale
tel..... residente
a.....via.....
..... per la tomba ubicata
nel.....

Si conviene quanto segue:

art. 1 - Il Comune di Pelago si impegna ad installare l'impianto di luce votiva entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, garantendone il funzionamento e provvedendo alla manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Comunale per il servizio di illuminazione votiva.

art. 2 - La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade al 31 dicembre dell'anno in corso se l'atto è sottoscritto fra il 1 gennaio e il 30 giugno, mentre scade il 31 dicembre dell'anno successivo se l'atto è sottoscritto fra il 1 luglio e il 31 dicembre.

art. 3 - Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicembre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

art. 4 - L'utente è tenuto a pagare il canone annuo entro e non oltre le scadenze riportate nell'avviso PagoPA.

art. 5 - In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente art. 4, il Comune ha facoltà di sospendere l'illuminazione della sepoltura, fermo restando il diritto di esigere il canone annuo per non intervenuta disdetta.

art. 6 - L'utente è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni variazione da effettuarsi sull'impianto e a rivolgersi al Comune per le eventuali riparazioni nonché per i nuovi allacciamenti, sia nello stesso sito oggetto del presente contratto che per ulteriori ubicazioni.

art. 7 - L'utente si impegna a comunicare le variazioni di domicilio; l'inoltro di corrispondenza all'indirizzo dichiarato all'atto della stipula, se non corrispondente, produce comunque gli effetti legali indicati nell'atto.

art. 8 - Si applicano, per quanto qui non indicato, le disposizioni del Regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva.

Pelago li _____

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

L'utente
